

Pubblicato il 05/04/2019

N. 02232/2019REG.PROV.COLL.

N. 05337/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso di registro generale numero 5337 del 2018, proposto dalla s.r.l. Eco Terra, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Soprano, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via degli Avignonesi, n. 5.

contro

Il Comune di Bellona, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Il Fallimento Iside s.r.l., in persona del Curatore fallimentare *pro tempore*, non costituito in giudizio.

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Quinta, n. 2249/2018, resa tra le parti, concernente l'accertamento del silenzio inadempimento sull'atto di diffida ad eseguire l'attività di bonifica.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bellona;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2019, il consigliere Daniela Di Carlo e uditi per le parti l'avvocato Enrico Soprano e l'avvocato Alessandro Romano (su delega dichiarata dell'avvocato Antonio Romano);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso n. 4968 del 2017, proposto dinanzi al T.a.r. per la Campania, la s.r.l. Eco Terra ha chiesto, ai sensi degli artt. 31 e 117 del cod. proc. amm.:

a) l'accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento formatosi sull'atto di diffida e di messa in mora, notificato dalla medesima società in data 22 maggio 2017, affinché il Comune di Bellona provveda a dare immediata esecuzione alle ordinanze sindacali n. 22 dell'11 ottobre 2013 e n. 23 del 15 novembre 2013, emesse nei confronti della società Iside, avente causa dalla società ricorrente;

b) la declaratoria dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere sull'atto di diffida, procedendo all'esecuzione, anche in danno della società Iside, delle attività di bonifica e di disinfestazione dell'area;

c) per il caso di inerzia del Comune, la nomina del Commissario ad acta, affinché vi provveda in via sostitutiva.

1.1. La società Eco Terra ha interesse che il Comune di Bellona dia esecuzione alle richiamate ordinanze n. 22 e n. 23 del 2013, giacché, con contratto del 22 dicembre

2007, la medesima aveva concesso alla società Iside un'area di sua proprietà, sita nel Comune di Bellona, lungo la strada provinciale n. 333 (già 264), all'altezza del Km. 30+760, per lo svolgimento dell'attività di gestione di rifiuti pericolosi e non.

1.2. Con decreto n. 127 del 15 giugno 2011, la Regione Campania aveva autorizzato la società Iside all'ampliamento dell'impianto, disponendo tuttavia che la medesima, alla scadenza della locazione, avrebbe dovuto provvedere al ripristino ambientale (recupero e sistemazione dell'area e, in presenza di contaminazione, bonifica dell'area).

1.3. A seguito di un accertamento compiuto congiuntamente dall'A.r.p.a.c. e dai Vigili del fuoco in occasione di un incendio divampato nel sito nell'anno 2012, alla società Iside veniva imposto l'obbligo di smaltire i rifiuti combusti, previa caratterizzazione degli stessi.

1.4. Di fronte all'inottemperanza serbata dalla società locataria, il Comune di Bellona imponeva tale obbligo (con le ordinanze n. 16 dell'8 luglio e n. 18 del 10 settembre 2013) alla società locatrice Eco Terra, la quale tuttavia otteneva l'annullamento giurisdizionale di tali ordinanze (sentenza del Tar Napoli, n. 4826 del 2013, passata in cosa giudicata).

1.5. A seguito del riesercizio del potere, il Comune di Bellona reiterava l'ordine di bonifica nei confronti della società Iside, con le ordinanze n. 22 e n. 23 del 2013, rimaste anch'esse, tuttavia, inottemperate, per la mancata esecuzione dei lavori da parte delle ditte incaricate dell'attività di esecuzione in danno.

2. Il T.a.r. per la Campania, Napoli, Sezione Quinta, con la sentenza n. 2249 del 6 aprile 2018, ha respinto le preliminari eccezioni di inammissibilità e di irricevibilità del ricorso proposte dal Comune appellato; rigettato il ricorso nel merito (ritenendo che il Comune avesse posto fine alla situazione di inerzia, in data antecedente alla notificazione del ricorso, con l'emanazione dell'ordinanza n. 4 del 29 luglio 2017); e compensato tra le parti le spese di lite.

3. La società Eco Terra ha impugnato la sentenza, ritenendo l'erroneità del ragionamento logico-giuridico seguito dal primo giudice, nella parte in cui lo stesso ha ritenuto che l'emanazione dell'ordinanza n. 4/2017 avrebbe fatto venire meno l'inadempimento (all'obbligo di provvedere) contestato dalla ricorrente con la diffida del 22 maggio 2017, non essendo stato, il medesimo obbligo, mai effettivamente adempiuto.

4. Si è costituito il Comune di Bellona, resistendo al gravame.

5. All'udienza camerale del 26 luglio 2018, la Sezione (con l'ordinanza cautelare n. 3510/2018) ha preso atto della rinuncia della parte appellante all'istanza cautelare incidentale e ha compensato tra le parti le spese di lite.

6. Il solo Comune appellato ha depositato la memoria integrativa, ai sensi dell'art. 73 del cod. proc. amm..

7. All'udienza camerale del 4 aprile 2019, la causa è stata discussa dalle parti ed è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

8. L'appello è infondato e va, pertanto, respinto.

8.1. La Sezione ritiene decisive, nel senso del rigetto del gravame, le seguenti circostanze:

a) il Comune di Bellona ha emanato, nei confronti della società Ilside, prima dell'instaurazione del ricorso di primo grado (il ricorso è stato notificato in data 28 novembre 2017, lo stesso giorno della dichiarazione del fallimento della società Ilside), l'ordinanza n. 4 del 29 luglio 2017, ordinandole di provvedere a mettere in sicurezza il sito e a bonificarlo;

b) la Procura della Repubblica ha accolto l'istanza di dissequestro del bene presentata dalla società Ilside per compiere tale attività, concedendole il termine di 45 giorni;

c) tale termine non è stato utilmente impiegato dalla società Ilside, la quale ha ommesso il compimento di ogni attività.

8.2. La circostanza, meramente accidentale, che la società Ilside sia stata successivamente dichiarata fallita con la sentenza n. 71 del 28 novembre 2017, del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, non può essere interpretata o qualificata (nel senso prospettato dall'appellante) come un fatto idoneo a ritenere non esercitato (o non più esercitato) il potere, da parte dell'Amministrazione comunale. Quest'ultima, infatti, con la richiamata ordinanza del 29 luglio 2017, ha invece risposto all'atto di diffida presentato dall'odierna ricorrente, ponendo fine alla propria condotta silente.

Pertanto, rispetto, all'obbligo di provvedere sull'istanza del privato, costituisce circostanza non decisiva e non dirimente, ai fini del decidere, il perdurare della situazione di non esecuzione delle opere di bonifica.

8.3. Inoltre, come correttamente osservato anche dal giudice di prime cure, se la società ricorrente avesse voluto ottenere dall'Amministrazione comunale un nuovo provvedimento impositivo dell'obbligo di bonifica (anche) nei confronti della società, non più *in bonis*, avrebbe dovuto presentare una nuova istanza, attraverso la quale sollecitare il Comune di Bellona all'emanazione dei provvedimenti (ritenuti) necessitati da tali fatti sopravvenuti.

9. In conclusione, pertanto, l'appello va respinto.

10. La liquidazione delle spese di lite del presente grado, quantificate come in dispositivo, segue la regola della soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello n. 5337 del 2018, come in epigrafe proposto, lo respinge e condanna la parte appellante alla refusione, in favore della parte appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 2.000,00 oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso, in Roma, nel palazzo di piazza Capo di Ferro, nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2019, con l'intervento dei magistrati:

Paolo Troiano, Presidente

Luca Lamberti, Consigliere

Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore

Alessandro Verrico, Consigliere

Roberto Caponigro, Consigliere

L'ESTENSORE
Daniela Di Carlo

IL PRESIDENTE
Paolo Troiano

IL SEGRETARIO